



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **quindici**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	VICE SINDACA	X	
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE		X
ROSTAN Piervaldo	CONSIGLIERE		X
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Herbert	CONSIGLIERE		X
TRON Sara	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BENEDETTI Elisa	CONSIGLIERE	X	
PIRAS Dejanira	CONSIGLIERE		X
GALLICCHIO Angela	CONSIGLIERE		X
Totale Presenti:		8	
Totale Assenti:			5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 31 del 18/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA ORDINARIA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 e s. m. i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Torre Pellice e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del D. Lgs. 267/00 e s. m. i. che prevede che gli enti locali, "nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (da effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del TUSP, e i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, comma 612 della legge 190/14;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni dirette o indirette possedute - individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 17/12/2018 recante "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s. m. i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2017 – Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2019 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2021 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2022 recante "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i.";

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;

- ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 20 del TUSP occorre effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, detenute dall'Ente predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano, se del caso, essere alienate, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 33 del 27/09/2017;

PRESO ATTO che, dalla revisione straordinaria di cui al precedente paragrafo, non è emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute mantenere;

CONSTATATO che dalla revisione ordinaria annuale delle società partecipate, effettuata alla data del 31/12/2021 e approvata con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2022, sono emerse le seguenti azioni di razionalizzazione:

- per la società GASPIÙ Distribuzione s.r.l., partecipata indiretta di secondo livello di questo Comune per il tramite di D.G.N. SRL a sua volta partecipata indiretta del Comune di Torre Pellice per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.a., sono in corso le procedure di liquidazione volontaria/scioglimento;
- per la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione, liquidazione/scioglimento;
- la società Acque Potabili Siciliane S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., risulta sottoposta a procedura fallimentare in liquidazione/scioglimento;

RILEVATO che, tra i modelli per l'adempimento di cui in oggetto, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha pubblicato e richiede la compilazione di una specifica relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato l'anno precedente;

VISTO che il suddetto modello, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" per la rilevazione del predetto stato di attuazione entro la data del 31/12/2021 - con riferimento alle società per cui è emersa la necessità di porre in essere azioni di razionalizzazione in sede di revisione ordinaria 2020 alla data del 31/12/2019 - si riferisce, come specificatamente indicato dal medesimo Ministero nel corpo del documento, a differenza di quanto stabilito per l'anno 2019 e a conferma, invece, di quanto già disposto per l'anno 2020, **esclusivamente, alla rilevazione delle partecipazioni dirette;**

PRESO ATTO che il Comune di Torre Pellice risulta, pertanto, escluso dalla compilazione della relazione di cui al precedente capoverso, non possedendo partecipazioni dirette in società soggette ad azioni di razionalizzazione, avendo a mente, come desunto dagli allegati, che le predette azioni presenti nel proprio piano ineriscono, unicamente, a società a partecipazione indiretta, così come elencate al precedente terzo capoverso del presente atto;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, così come integrate e corrette dagli indirizzi emanati dal medesimo Ministero in data 22/11/2019 e confermate, ancora, dal medesimo Ministero con messaggio pubblicato sul sito in data 26/11/2020, e da ultimo, confermate con la pubblicazione di specifico comunicato avvenuto in data 04/2021, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente – nel caso del Comune di Torre Pellice le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi predetti gruppi societari e società;

PRESO ATTO che non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

RAVVISATO che il Comune di Torre Pellice ha ricevuto

- dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota datata 23/11/2023 ns. prot. n. 18164 del 24/11/2023,
- dal gruppo SMAT i dati necessari al presente adempimento con nota datata 24/10/2023 ns. prot. n. 16357 del 25/10/2023;

PRESO ATTO che la società SMAT S.p.A., con nota in data 07.10.2022 ns. prot. 15475 del 10.10.2022 e con riferimento all'oggetto, ha, testualmente, comunicato "La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Deliberazione 110/2022 depositata in segreteria il 26 settembre 2022 ha invitato le Pubbliche Amministrazioni socie di SMAT ad inserire la Società SMAT e le sue partecipate nella revisione periodica di cui all' articolo 20 del DLgs 175/2016"

CONSTATATO che si rende obbligatorio provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale, entro il 31/12/2023 con riferimento alla data del 31/12/2022, e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi, in questa sede, tutte le società a partecipazione diretta e indiretta del Comune di Torre Pellice, con riferimento ai gruppi societari ACEA e SMAT e alle sue partecipazioni dirette risultanti indirette per il comune;

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette, a capitale interamente o parzialmente pubblico, per il tramite della SMAT, nonché la partecipazione diretta nella stessa, risultano soggette, ai sensi delle linee guida e degli indirizzi del MEF, alla ricognizione e che i dati necessari alla medesima sono pervenuti al Comune di Torre Pellice, con protocollo n. 16576 del 27/10/2022;

DATO ATTO che per il Comune di Torre Pellice, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, è scaturita la necessità di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, come si evince dalle risultanze dello specifico allegato al presente provvedimento, avendo a mente che si tratta, unicamente, di messa in liquidazione di società per le quali tale procedura risulta, alla data di rilevazione, già in essere;

ATTESO che la ricognizione come risultante negli allegati alla presente deliberazione, è effettuata utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

RILEVATO CHE la comunicazione degli esiti avverrà attraverso l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal link <https://portaletesoro.mef.gov.it> ;

CONSIDERATO che le allegate schede prevedono le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

RILEVATA la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, con verbale n. 23 in data 14/12/2023 registrato al protocollo dell'Ente al n. 19210 del 14/12/2023, ha espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni 2021 – Art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

CON votazione resa in forma palese (presenti n. 08) che dà il seguente risultato:

- n. 08 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la ricognizione alla data del 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Torre Pellice detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i., come analiticamente dettagliata nel Piano di revisione periodica annuale ordinaria delle partecipate 2023 – dati relativi all'anno 2022 – allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che, dagli atti in possesso di questa Amministrazione, la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione che si sostanzia nella messa in liquidazione e in dismissione di alcune società la cui procedura risulta già in essere alla data di rilevazione ovvero al 31/12/2022;

- 4) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
- a) ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - b) ACEA Pinerolese Energia s.r.l.,
 - c) ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l.,
 - d) SMAT S.p.A.,
- 5) di dare atto, altresì, che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato alla presente deliberazione, nonché dai riscontri, parziali, e dalle informazioni pervenuti dalle società partecipate direttamente, non emergono particolari interventi di razionalizzazione da avviare e risultano pertanto da mantenere le partecipazioni indirette nelle seguenti società, fatte salve eventuali comunicazioni che perverranno in data successiva all'adozione del presente atto e inerenti le società partecipate in via indiretta da questo Ente per le quali non risultano pervenute le debite comunicazioni come in precedenza esposto:
- a) DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - b) AMIAT V S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - c) TRM S.p.A. per il tramite di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
 - d) E-GAS s.r.l. per il tramite di Acea Pinerolese Energia S.r.l. e di Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.,
 - e) RISORSE IDRICHE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - f) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - g) NORD OVEST SERVIZI S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
 - h) PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A. per il tramite di SMAT S.p.A.,
- 6) di dare atto, altresì, che con riferimento alla data di rilevazione posta al 31/12/2022:
- per la società Galatea s.c.a.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione, liquidazione/scioglimento;
 - per la società AIDA AMBIENTE S.r.l., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione, liquidazione/scioglimento;
 - per la SOCIETÀ ACQUE POTABILI S.p.A., partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso la procedura di dismissione, liquidazione/scioglimento;
 - per la società MONDO ACQUA S.p.A. partecipata indiretta di questo Comune per il tramite di SMAT S.p.A., è in corso l'elaborazione del piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata stessa.
- 7) di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione sono stati redatti utilizzando gli schemi approvati dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;
- 8) di disporre che la comunicazione degli esiti avverrà attraverso l'applicativo *Partecipazioni* accessibile dal link <https://portalesoro.mef.gov.it> e alla Corte dei Conti;
- 9) di prendere atto della trasmissione, da parte della SMAT S.p.A. dei necessari dati per l'espletamento della ricognizione della partecipazione diretta nelle stesse e nelle società partecipate indirettamente dal Comune di Torre Pellice per il tramite della medesima, richiamando, a tal proposito, le motivazioni in premessa addotte e le specifiche schede al presente dispositivo allegate;
- 10) di riservarsi di modificare, con successivo atto, il presente provvedimento a seguito della eventuale comunicazione dei dati mancanti, così come ai precedenti punti indicato, con conseguente trasmissione degli stessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti, a integrazione e modifica del precedente adempimento derivante dalle risultanze del presente atto;
- 11) di dare atto che, nelle allegate schede, la parte relativa alle indicazioni circa il mantenimento delle società partecipate direttamente o indirettamente è stata compiutamente compilata relativamente agli organismi per i quali sono pervenuti all'Ente le indicazioni da parte degli stessi;

- 12) di prendere atto, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- 13) di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'art. 20 del D. Lgs. 175/16 e di inviare lo stesso alle società capogruppo ACEA e SMAT;
- 14) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 15) di disporre che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

La presente deliberazione, stante le necessità di gestione, viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 08) che dà il seguente risultato:

- n. 08 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
SAMUEL dott.ssa Elisa